Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 18 luglio 1978** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Abruzzo

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1229.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 132, 133, 134, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 132. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 133. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

I Biennio

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

II Biennio

a) *Orientamento di sanità pubblica*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene dell'edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di igiene del lavoro*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;

tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:
igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamento industriale;
igiene del lavoro e medicina di comunità;

d) *Orientamento di igiene e medicina scolastica*

3° *Anno*:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva:
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:
servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di laboratorio*

3° *Anno*:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II:
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica e tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:
automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nel corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università cattolica.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 134. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1230**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, presso la facoltà di lettere e filosofia, gli insegnamenti di lingue e letterature nordiche e letteratura ispano-americana mutano denominazione rispettivamente in lingue e letterature scandinave e lingua e letteratura ispano-americana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 357

LEGGE 5 luglio 1978, n. **370.**

Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, menzionati nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1) comune di Bari	L.	298.000.000
2) comune di Cassino	»	15.000.000
3) comune di Catania	»	178.000.000
4) comune di Forlì	L.	74.000.000
5) comune di Frosinone	»	28.000.000
6) comune di Latina	»	60.000.000
7) comune di Melfi	»	18.000.000
8) comune di Milano	»	960.000.000
9) comune di Nuoro	»	26.000.000
10) comune di Palermo	»	415.000.000
11) comune di Pavia	»	25.000.000
12) comune di Pisa	»	62.000.000
13) comune di Rieti	»	19.000.000
14) comune di Roma	»	495.000.000

Art. 2.

I contributi stabiliti nel precedente articolo 1 potranno essere rideterminati col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

Art. 3.

Al maggior onere di L. 1.595.542.000, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, quanto a L. 797.771.000, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a L. 797.771.000, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — BONIFACIO —
ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 luglio 1978, n. **371.**

Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese di funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi gravano sul bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle stesse sono rimborsate per la metà, a decorrere dal 1° luglio 1958, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tali rimborsi sono effettuati su richiesta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante mandati diretti emessi a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 460 milioni, si provvede, quanto a lire 400 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e quanto a lire 60 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 luglio 1978, n. **372.**

Passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Sant'Arcangelo Trimonte, della provincia di Avellino, passa a far parte della provincia di Benevento.

Sono conseguentemente modificate le circoscrizioni delle province di Avellino e di Benevento.

Art. 2.

I Ministri competenti, sentita la regione Campania, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1978, n. **373.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, sulla disciplina dell'attività sementiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e in particolare l'art. 37 il quale delega il Governo ad emanare provvedimenti per recepire le modifiche apportate alle direttive delle Comunità europee in materia di specie e varietà delle sementi;

Ravvisata la necessità di adeguare le vigenti norme nazionali alle direttive delle Comunità europee in materia di specie e varietà delle sementi n. 75/502 della commissione del 25 luglio 1975, n. 77/648 del consiglio dell'11 ottobre 1977 e n. 78/55 del consiglio del 19 dicembre 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dall'art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalità della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non è obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo la specie « Pisum arvense L. » « Pisello da foraggio » è aggiunta la specie « Poa pratensis » « Fienarola dei prati ».

Nell'allegato n. 2, punto *a)* graminacee, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è soppressa la specie « Poa pratensis » « Fienarola dei prati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — DONAT-CATTIN — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 34

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 350 di olio di palma, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 537.481 di cui al mod. *B*-Import n. 4737937 del 14 febbraio 1975 rilasciato dalla Banca Cesare Ponti di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 537.481 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5305)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alle ditte Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5515 in data 22 giugno 1976 le ditte Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. furono autorizzate a produrre nell'officina farmaceutica comune sita in Milano, via E. Bezzi, 24, specialità medicinali nelle forme farmaceutiche aereosol, soluzioni uso orale, sciroppi, sospensioni, suppositori, compresse, polveri, confetti, opercoli, pomate, unguenti, microidi, polveri per preparazioni iniettabili, soluzioni iniettabili, lozioni, soluzioni uso esterno, gocce, pessari;

Vista la lettera in data 3 aprile 1978, con la quale le ditte Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. rinunciano alla predetta autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alle ditte Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via E. Bezzi, 24, concessa con decreto ministeriale n. 5515 in data 22 giugno 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5469)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, alla ditta Carlo Erba S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 126 e n. 127 in data 17 marzo 1955 la ditta Carlo Erba S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Imbonati, 24, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 25 luglio 1977, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte alla ditta Carlo Erba S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Imbonati, 24, concessa con decreti A.C.I.S. n. 126 e n. 127 in data 17 marzo 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5467)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977, 1° luglio 1977 e 14 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5865)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 450 di olio di palma la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.305.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3992610 rilasciato dalla Banca popolare di Milano in data 26 agosto 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Milano, sede di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.305.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 796, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. metriche 260 ca. di latte in polvere magro di origine e provenienza Svizzera la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 355.953 di cui al mod. *B*-Import n. 1106937 rilasciato dalla Italbanca di Milano in data 3 giugno 1970 con validità 30 aprile 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana competente nei giorni 13 maggio 1971, 19 maggio 1971, 14 luglio 1971 con un ritardo, quindi, di giorni tredici, diciannove e settantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 marzo 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Itabanca di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 355.953 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5754)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Conferma al Consorzio autonomo del porto di Genova delle autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale già concesse alla S.p.a. Seport, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975, con il quale la S.p.a. Servizi portuali Seport, con sede in Genova, via Milano, 42, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Genova, lato ponente di ponte Etiopia, un magazzino generale per il deposito di caffè, droghe e coloniali allo stato estero, in locali, della superficie complessiva di mq 4370, siti in un fabbricato di proprietà del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1977, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con locali, posti nel medesimo fabbricato, della superficie complessiva di mq 4365;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Seport chiede di cessare dalla gestione diretta del citato magazzino generale a far data dal 30 giugno 1978, poiché il Consorzio autonomo del porto di Genova ha deliberato di revocarle a partire dal 1° luglio 1978 la licenza assentita con atto 26 marzo 1971, per l'esercizio nel porto di Genova delle funzioni di impresa di sbarco, imbarco, custodia, ricarico e riconsegna di merci per conto terzi;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova che dal 1° luglio 1978 eserciterà direttamente le suddette funzioni, chiede di subentrare nella gestione del predetto magazzino a decorrere dalla stessa data, assumendo a proprio carico tutti gli oneri ed obbligazioni di qualsivoglia natura che al 30 giugno 1978 faranno capo alla Seport, dichiarando che verranno applicati il regolamento di esercizio e le tariffe già applicati dalla stessa Seport;

Viste le note n. 14840 del 4 maggio 1978 e n. 731/SE del 12 maggio 1978, con le quali, rispettivamente, la provincia di Genova e il comune di Genova — azionisti con lo stesso Consorzio autonomo del porto di Genova della S.p.a. Seport — esprimono parere favorevole alla richiesta della società;

Vista la deliberazione n. 305 del 2 maggio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova — tenuto anche conto del parere favorevole espresso dai depositanti e in considerazione del fatto che saranno mantenute in vigore le stesse tariffe ed applicato lo stesso regolamento della Seport — esprime parere favorevole all'assunzione da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova della gestione del magazzino generale per il deposito di caffè, droghe e coloniali allo stato estero, situato nel porto di Genova, lato ponente di ponte Etiopia;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1978, le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale nel porto di Genova, lato ponente di ponte Etiopia, per il deposito di caffè, droghe, coloniali allo stato estero, già concesse alla S.p.a. Seport con decreti ministeriali 15 marzo 1975 e 6 settembre 1977, sono confermate al Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 2.

Nell'esercizio del suddetto magazzino generale il Consorzio autonomo del porto di Genova applicherà le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per la S.p.a. Seport.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che il Consorzio autonomo del porto di Genova è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale resta determinato in L. 40.000.000 (quarantamilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80. Norme esecutive per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive del consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, pubblicate rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966 e n. L 169 del 10 luglio 1969, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di quelle oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del consiglio del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246 del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del consiglio del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamnto di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 157 del 19 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1347/78 del consiglio del 19 giugno 1978 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 165 del 22 giugno 1978, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie, l'importo dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303 e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80 è fissato nella misura indicata a fianco di ciascuna specie:

	U.C./q.le
Oleaginose e da fibra:	
Lino oleaginoso	11,5
Lino tessile	14,5
Canapa monoica	10,5
Foraggere graminacee:	
Avena altissima	33,0
Dactylis o pannocchina	28,0
Festuca arundinacea	29,0
Festuca ovina	21,0
Festuca dei prati	22,0
Festuca rossa	19,0
Loglio d'Italia	11,0
Loglio perenne (tardivo e molto persistente)	18,0
Loglio perenne (nuove var. ed altre)	14,0
Loglio perenne (precoce e poco persistente)	10,0
Loglio ibrido	11,0
Fleolo o coda di topo	38,0
Poa dei boschi	20,0
Fienarola dei prati	20,0
Poa comune	20,0
Foraggere leguminose:	
Pisello da foraggio	4,0
Favetta	5,0
Favino	5,0
Erba medica (ecotipi)	10,0
Erba medica (varietà)	18,0
Trifoglio pratense o violetto	26,0
Trifoglio bianco (nano)	28,0
Trifoglio bianco (ladino)	28,0
Veccia comune	16,0

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71 del 26 ottobre 1971, ci-

tato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « sementi di base » e « sementi certificate », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi e un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, ovvero, in proprio, dal produttore selezionatore o dalla impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1978 sono tenuti:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Mezzi di produzione, i contratti di moltiplicazione o le dichiarazioni di moltiplicazione in proprio, per la preventiva registrazione;

b) a presentare agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, entro il 28 febbraio 1979, domanda in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

La domanda di cui sopra, in carta semplice, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società ecc. generalità del legale rappresentante;

estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1978 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71), qualora il richiedente l'aiuto sia un conservatore in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A., da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione e della denuncia di moltiplicazione in proprio precedentemente registrato;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e della certificazione ufficiale dei quantitativi dei semi prodotti, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione, specie, varietà e numero delle confezioni;

5) copia dello statuto qualora il richiedente sia una cooperativa agricola.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 4).

Art. 5.

Le domande di aiuto debitamente istruite dagli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, dovranno essere trasmesse dagli stessi entro e non oltre il 30 aprile 1979, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Abilitazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 18 novembre 1977, con la quale il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Abilitazione alla Centrobanca - Banca centrale di credito popolare a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 17 gennaio 1978, con la quale la Centrobanca - Banca di credito popolare, ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5806)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Abilitazione al Mediocredito centrale - Istituto centrale di credito a medio termine a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1977, con la quale il Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito centrale - Istituto centrale di credito a medio termine, è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), nel rispetto delle norme legislative e statutarie, per destinarne il ricavo al finanziamento degli istituti di mediocredito in relazione ad iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5807)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1978.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate, rispettivamente, la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1977, n. 200, autorizzativo della rinnovazione e del collocamento dei succitati titoli;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'ammontare di L. 175.000.000.000, di cui L. 25.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 24ª serie, scadenti il 1° agosto 1978 e L. 150.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 25ª serie, scadenti il 2 dicembre 1978.

I buoni da emettere in rinnovazione dei sopracitati titoli, costituiranno, rispettivamente la 44ª e 45ª emissione.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,50 per cento.

Restano ferme tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Gli emittendi buoni avranno le caratteristiche tecniche stabilite col decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 193

(5863)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 marzo 1978 al 27 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5866)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977 concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la circolare n. 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, relativa al regime delle importazioni delle merci ammesse con osservanza di talune formalità;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di istituire una procedura particolare di sorveglianza per taluni prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei paesi extracomunitari, per i quali non sia previsto un diverso regime di importazione dal decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, e per le medesime di provenienza dai Paesi C.E.E., in libera pratica, è istituita una sorveglianza particolare all'importazione.

Tale sorveglianza sarà effettuata mediante il rilascio dell'autorizzazione in via automatica previo esame dell'attestazione tecnica, conforme allo schema riprodotto nell'allegato II, attestazione che dovrà essere allegata dall'operatore all'istanza di autorizzazione, in triplice esemplare.

Anche per le importazioni delle merci di cui al comma precedente — soggette attualmente al regime dell'autorizzazione ministeriale — dovrà essere allegata l'attestazione tecnica di cui sopra.

L'annesso I al decreto ministeriale 4 agosto 1977 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva delle merci indicate nell'allegato I, quando il loro valore non superi un milione di lire italiane nonché di quelle originarie dei paesi EFTA, purché accompagnate dal certificato di circolazione EUR 1, quando il loro valore non superi i due milioni di lire.

Art. 3.

Si prescinde dall'attestazione tecnica per le importazioni dei prodotti originari dei paesi EFTA di valore superiore ai due milioni di lire, purché accompagnati dal certificato di circolazione EUR 1.

Art. 4.

Le disposizioni previste dal presente decreto hanno effetto dal 16 luglio 1978.

Restano valide per il prescritto periodo di trenta giorni le dichiarazioni vistate dal Ministero del commercio con l'estero in data anteriore al 16 luglio 1978 e i visti sul benestare bancario apposti dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in data anteriore al 16 luglio 1978.

Restano altresì valide e non necessitano di attestazione tecnica le autorizzazioni emesse dal Ministero del commercio con l'estero fino al 15 luglio 1978.

Art. 5.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA DA ATTUARSI MEDIANTE LA PROCEDURA DELL'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA CON ATTESTAZIONE TECNICA.

51.01 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue non preparati per la vendita al minuto.

56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa.

56.02 Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali.

56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.

ALLEGATO II

FAC-SIMILE ATTESTAZIONE TECNICA
(da allegare alla istanza di autorizzazione)
In triplice esemplare

PRODOTTO . . . .
VOCE DOGANALE . . . .
QUANTITA' . . . . .
FORNITORE ESTERO . . . .
MERCE:
denominazione commerciale . . . .
paese di provenienza . . . .
paese di origine . . . .
valore unitario franco frontiera partenza (FOB) . . .
valore complessivo franco frontiera italiana (CIF) . .

A) *Filo continuo*:
natura fibra (1)
caratteristiche speciali:
antistatico
antifiamma
. . . . .
titolo filo dtex . . . .
numero bave . . . .
sez. speciale
stirato
parzialmente stirato o parzialmente orientato (POY)
alta tenacità
non torto nè testurizzato
testurizzato
torto
ritorto n. 2 capi
interlacciato
greggio
tinto pasta
tinto filo
impregnato aderizzato
incollato
presentazione:
cops
rocche
focacce
subbi e subbielli
altre

B) *Fiocco in massa - fasci da fiocco - cardati pettinati o altrimenti lavorati*:
natura fibra (1)
caratteristiche speciali:
antifiamma
bicomponente
arricciato (2)
. . . .
fiocco
fasci da fiocco
cardati - pettinati
titolo bava dtex . . . .
sezione speciale
greggio
tinto pasta
tinto in fibra
presentazione:
bobine
bumps
altre

Data, ...

Nome o ragione sociale dell'importatore

Firma dell'importatore

N.B. — Un esemplare dovrà essere privo sia del nome che della firma dell'importatore.

(1) Secondo legge n. 883 del 26 novembre 1973.
(2) Solo per fibre cellulosiche.

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4-*ter* della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Viste le delibere del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 24 aprile 1978, concernenti l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 1° giugno 1978. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti la regione Veneto

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 10 novembre 1977 attuative della stessa legge;

Vista in particolare la delibera del 30 novembre 1977, con la quale si è proceduto alla ripartizione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, nonché per l'esercizio finanziario 1979, della somma di lire 270 miliardi per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni;

Tenuto conto che la stessa legge n. 285 ha espressamente indicato all'art. 26 i settori oggetto di intervento dei singoli progetti specifici di occupazione giovanile, stabilendo in tal modo una oggettiva scala di priorità;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi ed ai progetti trasmessi dalla regione Veneto;

Delibera:

Sono finanziati i progetti contenuti nel programma presentato dalla regione Veneto (approvato dalla giunta regionale il 21 marzo 1978), che trovano copertura nei limiti delle disponibilità già assegnate per ciascun esercizio finanziario, purché non si riferiscano a settori di intervento delle amministrazioni dello Stato. Restano fermi, per la realizzazione dei progetti sopra indicati, i criteri stabiliti ai punti 4) e 6) della delibera CIPE del 30 novembre 1977 relativa alla ripartizione dello stanziamento globale.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(5492)

Deliberazione 1° giugno 1978. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti la regione Sardegna

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 attuative della stessa legge;

Vista in particolare la delibera del 30 novembre 1977, con la quale si è proceduto alla ripartizione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, nonché per l'esercizio finanziario 1979, della somma di lire 270 miliardi per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni;

Tenuto conto che la stessa legge n. 285 ha espressamente indicato all'art. 26 i settori oggetto di intervento dei singoli progetti specifici di occupazione giovanile, stabilendo in tal modo una oggettiva scala di priorità;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi ed ai progetti trasmessi dalla regione Sardegna;

Delibera:

Sono finanziati i progetti contenuti nel programma presentato dalla regione Sardegna (approvato dalla giunta regionale il 17 marzo 1978), che trovano copertura nei limiti delle disponibilità già assegnate per ciascun esercizio finanziario, purché non si riferiscano a settori di intervento delle amministrazioni dello Stato. Restano fermi, per la realizzazione dei progetti sopra indicati, i criteri stabiliti ai punto 4) e 6) della delibera CIPE del 30 novembre 1977 relativa alla ripartizione dello stanziamento globale.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(5493)

Deliberazione 1° giugno 1978. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti il Ministero dei trasporti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 attuative della stessa legge;

Vista in particolare la delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, veniva assegnata al Ministero dei trasporti la somma di L. 369.821.025 per la realizzazione di un progetto di occupazione giovanile, da attuarsi nei territori dell'Italia meridionale, che prevedeva l'impiego di sessantuno giovani nel settore dell'aviazione civile;

Considerata la richiesta del Ministero dei trasporti di apportare modifiche al suddetto progetto al fine di far fronte alla situazione di grave disagio che si è verificata in numerosi aeroporti del nord;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla anzidetta richiesta;

Delibera:

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad attuare il progetto di occupazione giovanile indicato in premessa sull'intero territorio nazionale, nel rispetto, sia per quanto riguarda il finanziamento che il numero dei giovani da impiegare, della proporzione del 30% nel nord e del 70% nei territori meridionali, indicata all'art. 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(5494)

Deliberazione 1° giugno 1978. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti il Ministero della marina mercantile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 attuative di tale legge;

Viste in particolare le delibere del 30 novembre 1977, con le quali si è proceduto al riparto tra le regioni e le amministrazioni centrali e per esercizi finanziari degli stanziamenti per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni e dalle amministrazioni centrali stesse;

Considerato, inoltre, che con la stessa delibera sono state accantonate le somme di lire 4 miliardi per il 1977-78 e di lire 11,55 miliardi per il 1979 quale fondo di riserva per far fronte ad eventuali incrementi di spesa dei progetti delle amministrazioni centrali;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma formulato dal Ministro della marina mercantile, che, con una spesa complessiva di L. 2.697.030.816 prevede di assumere quattrocentocinque giovani, di cui centoventidue al centro nord e duecentottantatre al sud;

Delibera:

Il programma presentato dal Ministero della marina mercantile è finanziato a valere sui fondi di riserva indicati in premessa, per il seguente ammontare:

	Esercizio 1978
Centro-nord	522.876.656
Sud	1.275.143.892
Totale	1.798.020.548

	Esercizio 1979
Centro-nord	261.438.328
Sud	637.571.940
Totale	899.010.268

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(5495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 13 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,55	847,55	847,60	847,55	847,50	847,50	847,45	847,55	847,55	847,55
Dollaro canadese	754,10	754,10	754 —	754,10	754 —	754,05	753,75	754,10	754,10	754,10
Franco svizzero	469,54	469,54	469,25	469,54	469,75	469,50	469,60	469,54	469,54	469,55
Corona danese	151,57	151,57	151,60	151,57	151,60	151,55	151,61	151,57	151,57	151,57
Corona norvegese	157,28	157,28	157,30	157,28	157,20	157,25	157,26	157,28	157,28	157,28
Corona svedese	186,97	186,97	186,95	186,97	187 —	186,95	186,92	186,97	186,97	186,97
Fiorino olandese	383,89	383,89	383,70	383,89	383,75	383,85	383,75	383,89	383,89	383,90
Franco belga	26,257	26,257	26,30	26,257	26,25	26,20	26,259	26,257	26,257	26,25
Franco francese	191,25	191,25	191 —	191,25	190,50	191,20	191,40	191,25	191,25	191,25
Lira sterlina	1605,45	1605,45	1606 —	1605,45	1605 —	1605,40	1605,70	1605,45	1605,45	1605,45
Marco germanico	413,74	413,74	414 —	413,74	413,75	413,70	413,79	413,74	413,74	413,75
Scellino austriaco	57,403	57,403	57,40	57,403	57,45	57,35	57,455	57,403	57,403	57,40
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,65	18,80	18,60	18,75	18,65	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,937	10,937	10,94	10,937	10,90	10,90	10,942	10,937	10,937	10,93
Yen giapponese	4,187	4,187	4,19	4,187	4,185	4,16	4,186	4,187	4,187	4,18

Media dei titoli del 13 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,650
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	96,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	83,050
» 5,50 % » » 1969-84	77,225
» 6 % » » 1970-85	77,775
» 6 % » » 1971-86	75,400
» 6 % » » 1972-87	73,675
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	85,900
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,600
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	—
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,650
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,200
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,50
Dollaro canadese	753,925
Franco svizzero	469,57
Corona danese	151,59
Corona norvegese	157,27
Corona svedese	186,945
Fiorino olandese	383,82
Franco belga	26,258
Franco francese	191,325
Lira sterlina	1605,575
Marco germanico	413,765
Scellino austriaco	57,429
Escudo portoghese	18,725
Peseta spagnola	10,939
Yen giapponese	4,186

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GENOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Genova.

Il 10 % di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede l'ufficio amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, non chè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Genova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A 00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori dalla provincia di Genova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituto procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dallo accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per lo accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Genova.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militare (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta semplice i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4, 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La regolarizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Genova e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del presente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 22 marzo 1978

Il direttore provinciale: BERIO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Genova, addì 9 giugno 1978
Registro n. 1 Poste, foglio n. 301

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova.

Il sottoscritto (1) nato a . il residente in via n. ., provincia , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 22 marzo 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5651)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di odontostomatologia;

un posto di aiuto di fisiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(2526/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in Lentini (Siracusa).

(2528/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E MIRA » DI BOSISIO PARINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. (Rettifica).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 1° luglio 1978.

(2529/S)

OSPEDALE DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(2523/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

sei posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(2524/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2519/S)

OSPEDALI « CIVILE » « M. PATERNO' AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(2517/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2520/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(2525/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(2518/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(2521/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(2522/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 dell'11 luglio 1978, alla pag. 5001, all'elenco dei posti vacanti devono essere aggiunti i seguenti:

sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno)

(2453/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **27.**

Modificazioni delle leggi regionali 7 dicembre 1973, n. 64, 16 giugno 1976, n. 28 e 9 aprile 1977, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del 5 maggio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale, di cui alla tabella allegata alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 28, e successive modificazioni, è modificata nei termini riportati nella tabella unita alla presente legge, per quanto riguarda il territorio dei comuni di Fiesole, Firenze e Vaglia (parte).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 aprile 1978

p. *Il presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 806)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *marzo* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *aprile* 1978.

(*Omissis*).

(5501)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1978, n. **18.**

Provvedimenti finanziari per la continuità degli interventi inerenti l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 19 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge regionale di disciplina organica della materia relativa al diritto allo studio, di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine di garantire, ai sensi dello art. 118 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, la continuità degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio finora effettuati da altri enti, la Regione, per il primo trimestre dell'anno 1978, pone in essere le forme di intervento ritenute più peculiari ed indicate nel successivo art. 2.

Art. 2.

La Regione, per i fini di cui al precedente art. 1 e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, concede contributi ai comuni per l'attuazione:

a) della refezione scolastica nelle scuole statali e non statali materne, elementari e medie, nelle scuole elementari e medie a tempo pieno;

b) del trasporto gratuito per gli alunni delle scuole statali e non statali materne, elementari e medie;

c) della refezione scolastica, ospitalità in convitti annessi o convenzionati e trasporto gratuito in favore degli alunni degli istituti professionali di Stato;

d) di interventi in favore di lavoratori che frequentano corsi statali sperimentali di scuola media.

Art. 3.

La giunta regionale provvede, con proprio atto, a ripartire e ad assegnare ai comuni i contributi previsti dalla presente legge in misura non superiore a quelli assegnati agli enti che, nel periodo ottobre-dicembre 1977, hanno effettuato le forme di intervento indicate nel precedente art. 2.

Art. 4.

La giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine all'attuazione delle forme di intervento previste dalla presente legge nonchè vigilanza e controllo sulla realizzazione delle medesime.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il trimestre gennaio-marzo 1978, valutato in L. 2.067.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 2500 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale », della spesa dello schema di bilancio 1978, sul quale il consiglio regionale, con legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1978, ha autorizzato l'esercizio provvisorio.

Nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, la partita di L. 11.670.000.000 è ridotta di L. 2.067.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1978.

Art. 6.

Ai fabbisogni finanziari relativi al trimestre aprile-giugno 1978, per la continuità degli interventi di cui all'art. 2, la Regione provvederà con l'emananda legge regionale prevista dal precedente art. 1.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 aprile 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1978, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1976, n. 52.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 19 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 17 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

« Fanno, altresì, parte della commissione con funzioni consultive:

i direttori degli uffici tecnici erariali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

il coordinatore degli uffici provinciali M.C.T.C. e dei C.P.A. delle regioni Abruzzo, Molise, Puglie;

il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28/606/R.C. 1 del 31 marzo 1972 per lo Abruzzo ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, è così sostituito:

« In sede di liquidazione delle società concessionarie viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura massima dello 0,50 del costo/km medio, riferito agli ultimi tre anni, ammesso per l'azienda in sede di liquidazione dei contributi di esercizio, moltiplicato per il numero dei chilometri realmente effettuati con trasporto di persone sulle linee concesse nell'ultimo anno solare di esercizio ».

Art. 3.

Gli oneri conseguenti al funzionamento della commissione prevista dall'art. 1, valutati in L. 6.000.000, sono compresi negli stanziamenti annuali di bilancio di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 aprile 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1978, n. **20**.

Partecipazione finanziaria della Regione per l'attuazione della legge 11 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei progetti specifici di cui al titolo IV della legge 11 giugno 1977, n. 285, ammessi al finanziamento da parte del CIPE e gestiti direttamente dalla Regione, è istituito un apposito capitolo di bilancio per l'acquisto delle attrezzature necessarie e per le spese di funzionamento.

Art. 2.

La Regione concede altresì ai comuni gestori di progetti specifici approvati dal CIPE un contributo pari alla somma necessaria per far fronte alle spese di attrezzatura e funzionamento.

Art. 3.

Per l'assunzione di iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani è destinata la somma di L. 300.000.000.

La giunta regionale propone la utilizzazione di tale stanziamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di presentazione di programmi da parte delle cooperative interessate.

Art. 4.

All'onere complessivo di 2 miliardi derivante dalla presente legge, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante riduzione di pari importo del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi ».

La partita iscritta all'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, con legge regionale 16 dicembre 1977, n. 15, è ridotta di L. 2.000.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre le opportune variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1978, anche agli effetti del penultimo comma del già citato art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 aprile 1978

RICCIUTI

(5152)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1978, n. **10**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *aprile* 1978)

(*Omissis*).

(5570)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781990)